



01410-21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO	- Presidente -	POSSESSO
Dott. ANTONIO SCARPA	- Consigliere -	
Dott. ROSSANA GIANNACCARI	- Rel. Consigliere	Ud. 22/10/2020 - CC
Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO	- Consigliere -	R.G.N. 17118/2019
Dott. STEFANO OLIVA	- Consigliere -	Rep. C. i. CRH 1410

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 17118-2019 proposto da:

(omissis) ), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) (omissis) ;

4

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) ;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 2520/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

5960  
10

**Rilevato che:**

- il giudizio trae origine dalla domanda proposta da (omissis) nei confronti di (omissis) volta all'accertamento dell'usucapione di un terreno;
- la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 17.12.2018, confermò la decisione del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la domanda in quanto il (omissis) aveva avuto la disponibilità del terreno in ragione dei rapporti di familiarità con il (omissis) che gli aveva permesso di coltivarlo ma non aveva compiuto atti di interversione del possesso;
- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (omissis) sulla base di due motivi;
- (omissis) non ha svolto attività difensiva;
- il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

**Ritenuto che:**

- con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.1158 c.c. perché la corte di merito non avrebbe tenuto conto che il ricorrente aveva esercitato sul terreno i poteri spettanti al proprietario, come la coltivazione degli alberi d'ulivo e la raccolta della legna; tali attività, aventi carattere di continuità, come riferito dai testimoni, sarebbero rilevanti ai fini del possesso *ad usucapionem*;
- con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art.132 c.p.c., per avere la corte distrettuale fondato la decisione, in modo non motivato, sulle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta;
- i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell'art.360 bis, n.1 c.p.c.;
- ai fini della prova dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla *res* da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi

l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849);

- qualora la relazione con la *res* sia cominciata per atto o fatto del proprietario, che può possedere anche *solo animo*, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto incombe sull'attore la dimostrazione della cosiddetta *interversio possessionis*, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, co. 2 c.c ( Sez. 2, Sentenza n. 7271 del 12/05/2003);
- nell'ambito dei rapporti familiari, la relazione con il bene può anche derivare dall'altrui tolleranza ex articolo 1144 c.c, giacché lo stretto legame familiare consente al *dominus* di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della *res* nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene;
- ciò debitamente premesso, la corte territoriale, ha correttamente posto a carico di (omissis) l'onere della prova di aver esercitato un potere di fatto sull'immobile corrispondente a quello del proprietario e, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha reputato che sussistessero elementi fattuali idonei a dimostrare che la relazione del (omissis) con il bene derivasse da un rapporto di comodato con il cognato o da mera tolleranza, atteso il rapporto di familiarità;
- in conformità con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice di merito ha escluso che la mera gestione e coltivazione del fondo integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, idoneo al mutamento del titolo (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n.6123);
- non sussiste il vizio di apparente motivazione, ai sensi dell'art. 132, n. 4, in quanto la sentenza consente di apprezzare le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione;
- la valutazione delle prove testimoniali è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità;
- il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

Ap

- nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
- ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.


**P. Q. M.**

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, addì 22 ottobre 2020

Il Presidente  
Luigi Giovanni Lombardo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 22 GEN. 2021  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Simona Ciancio*